



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

## Decisione ex art. 46 Regolamento di Giustizia

Oggetto: FIG – PD 23S/15 – Franco IABONI tessera n. 78186

### II GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE – LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA, SUD-SICILIA

#### CONSIDERATA

- La denuncia a carico del sig. Franco IABONI proveniente dalla Segreteria del Circolo del Golf Terre Dei Consoli, firmata dal sig. Marco Alessi, relativa alla gara del 12/09/15 denominata "Aerogolf Tour Mediolanum CUP" svoltasi presso il suddetto circolo;

#### RILEVATA

- La propria competenza a decidere;

#### SENTITO

- Il sig. Franco Iaboni in audizione personale il giorno 26/10/15, avendo fatto pervenire tempestiva richiesta di audizione personale a seguito della comunicazione del provvedimento di fissazione della Data di Decisione ex art. 44 del Regolamento di Giustizia.

#### MOTIVAZIONI

Per quanto di competenza la pratica risulta ampiamente istruita, considerato che dagli accertamenti eseguiti risulta accertata l'infrazione alla regola prevista dall'art. 2 comma 2 n. 1 del Regolamento di Giustizia posta in essere dal tesserato, per aver riportato nello *score card* un numero di colpi inferiore a quelli effettivamente giocati alla buca 9 (4 anziché 5) ed alla buca 10 (4 anziché 5), al fine di conseguire un illecito vantaggio nella competizione sportiva, in violazione delle regole del gioco del golf. L'illecito è consistito nella materiale alterazione dello *score card* successivamente alla sottoscrizione apposta dal marcatore.

La colpevolezza del tesserato emerge dall'analitico referto proveniente dal Golf Terre Dei Consoli corredato da analitica attività istruttoria e di verifica nella quale il tesserato ha riconosciuto dinanzi al segretario del circolo l'alterazione del suo *score card*, che presentava tracce di evidenti cancellazioni. La ricostruzione degli eventi fatta dagli organi

Via di Villa Emiliani, 24  
00197 – Roma  
cierip@ciericrocenzi.it  
Tel. 06-8072279  
Fax. 06-92942946

di controllo del circolo è pertanto circostanziata, dettagliata ed a parere dello scrivente, è credibile per la fonte dalla quale proviene e per le modalità con le quali è stata fatta.

Nell'audizione del tesserato del 26/10/15 il sig. laboni ha riconosciuto che lo *score* oggetto d'esame era stato alterato e non riportava il numero di colpi corretto giocati nella competizione sportiva. Il sig. laboni ha dichiarato di non essere stato lui l'autore materiale dell'alterazione e che altri soggetti hanno alterato il suo risultato di gara a sua insaputa, approfittando della confusione che c'era nel tavolo dello *sponsor* dove gli *score cards* venivano riconsegnati dai giocatori alla fine della gara. Il tesserato non ha indicato alcun mezzo di prova specifico per individuare coloro, che a suo dire, sarebbero stati gli autori materiali dell'illecito.

Lo scrivente non intende discostarsi dall'interpretazione consolidata e più volte ribadita dagli Organi di Giustizia della Federazione, relativamente alla responsabilità del giocatore sulla esattezza delle informazioni riportate sullo *score card* di gara, che giuridicamente si presume come documento proveniente dal giocatore, che ha l'onere di verificare la correttezza del numero di colpi prima della consegna del documento ai delegati al ritiro. La suddetta presunzione in caso di alterazione dello *score card* può essere vinta solo qualora il tesserato fornisca precisa e convincente prova sul responsabile materiale dell'alterazione diverso dal giocatore. Qualora il giocatore al quale si contesti l'alterazione si limiti ad un mera difesa, senza indicare prove precise che poi se escusse risultano convincenti, permane la presunzione di responsabilità in capo al giocatore sulle alterazioni del suo *score*.

Nel caso di specie, il sig. laboni non ha indicato alcuna valida prova dalla quale si possa dedurre che lui non è l'autore materiale dell'alterazione dello *score*.

Si ritiene poi che per le modalità dell'illecito contestato l'azione del tesserato è stata volontaria.

Si ritiene pertanto che la pena applicabile sia quella prevista dall'art. 17 comma 1 lettera a) del Regolamento di Giustizia.

Nella misura della sanzione si tiene in considerazione che il tesserato sig. Franco laboni nel 2012/2013 ha subito un procedimento disciplinare (PD 115/2012) nel quale è stata accertata la colpevolezza del tesserato per l'alterazione dello *score card* di gara con decisione emessa nel 2013.

Via di Villa Emiliani, 24  
00197 - Roma  
cierip@ciericrocenzi.it  
Tel. 06-8072279  
Fax. 06-92942946



PQM


Lo scrivente irroga al tesserato sig. Franco laboni la sanzione di ventiquattro (24) mesi di squalifica temporanea consistente nella perdita del diritto del tesserato di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG per il periodo suddetto.

In fede

Roma, 29/10/15

Avv. Paolo Cieri

Giudice Sportivo Territoriale



Si comunichi